

STATUTO

FRATELLI TUTTI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE FRATELLI TUTTI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA FRANCESCO
ROBOLOTTI 48

Numero REA: CR - 198247

Codice fiscale: 01745840197

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO =A= AL N. 20020/10158 DI REP.

FRATELLI TUTTI

Cooperativa sociale di tipo misto A e B

Statuto

Art. 1. Denominazione

È costituita con sede nel Comune di Cremona, la Società Cooperativa denominata FRATELLI TUTTI Cooperativa Sociale in breve FRATELLI TUTTI.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali ed uffici in Italia ed all'estero.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 così come modificata dal D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

Art. 2. Durata

La cooperativa avrà durata fino al 31.12.2070 e potrà essere prorogata in ogni tempo con deliberazione dell'Assemblea.

SCOPO - OGGETTO

Art.3. Scopi

FRATELLI TUTTI si ispira ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, in particolare al Magistero di Papa

	Francesco, e all’esperienza della Comunità Cristiana.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni	
	di cui alla Legge 381/91 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di	
	cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, senza fi-	
	ni di speculazione privata e volta a perseguire la funzione	
	sociale propria delle cooperative sociali.	
	Lo scopo della cooperativa è il perseguimento in via principa-	
	le dell'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la ge-	
	stione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e cultu-	
	rali nei settori indicati al successivo articolo 4, come pre-	
	visto dall’articolo 1 comma 1 sub lettera a) della Legge	
	381/1991.	
	La Cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla	
	lettera b) dell’articolo 1 comma primo della citata Legge	
	381/1991 a condizione che queste siano funzionali al raggiun-	
	gimento dello scopo principale sopra indicato. Nelle attività	
	diverse da quelle di cui alla lettera a) della Legge 381/1991	
	- agricole, industriali, commerciali o di servizi - con le	
	quali la cooperativa intende realizzare l’inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire	
	almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa. I lavoratori	
	svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell’art. 4 del-	

	la Legge 381/1991.	
	Fatto salvo il rispetto delle azioni previste dalla legge	
	381/1991 come sopra indicate, la cooperativa intende anche re-	
	alizzare l'inserimento dei lavoratori svantaggiati come defi-	
	niti dal Regolamento CE 800/2008.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupa-	
	zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in rela-	
	zione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci	
	lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalle vigenti leggi. Al	
	fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà di-	
	stribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà re-	
	munerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distri-	
	buire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in	
	caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione.	

	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4. Oggetto sociale	
	Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della	
	Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa ha come oggetto:	
	A) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi	
	socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a favore	
	di persone singole, di famiglie e della collettività, quali:	
	1. Strutture e/o reparti di strutture adibite all'attività sa-	
	nitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-	
	assistenziale, educativa, ricreativa, aggregativa per bambini,	
	giovani, anziani, disabili, soggetti in situazione di fragili-	
	tà, persone immigrate;	
	2. Prestazioni a terzi di servizi nell'ambito della gestione	
	di strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, for-	
	mative, assistenziali rivolte a qualsiasi tipologia di perso-	
	ne;	
	3. Attività di animazione per bambini, adolescenti, giovani,	
	anziani, genitori, ivi compresa la realizzazione di grandi e-	
	venti culturali, ricreativi, di feste, fiere, festival;	
	4. Asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole	
	secondarie inferiori e superiori, centri per la formazione	
	professionale, centri gioco, centri ricreativi diurni per mi-	
	norì, doposcuola, centri educativi, ludoteche, centri prima	

	infanzia, convitti, pensionati studenteschi e ogni altro ser-	
	vizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infan-	
	zia, dell'infanzia, di pre-adolescenti, di adolescenti e di	
	giovani anche maggiorenni, di ogni persona per garantire occa-	
	sioni di formazione durante tutto l'arco della vita;	
	5. Servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del-	
	le famiglie, quali per esempio baby-sitting, tate domiciliari,	
	assistenti famigliari, commissioni, spesa e lavanderia a domi-	
	cilio, e qualsiasi altra attività a supporto della gestione	
	famigliare;	
	6. Servizi di assistenza all'autonomia personale, servizi edu-	
	cativi individuali e di gruppo, attività per l'integrazione,	
	l'inclusione sociale, la riabilitazione di minori con disabi-	
	lità e/o fragilità, in ambito extrascolastico e scolastico;	
	7. Centri Socio Educativi, Centri Diurni Disabili, Servizi di	
	Formazione all'Autonomia personale, Centri Socio Sanitari, o-	
	gni altro servizio residenziale e semi-residenziale per perso-	
	ne disabili di ogni età;	
	8. Centri di aggregazione, centri culturali, centri ricreati-	
	vi, soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche per minori, gio-	
	vani, famiglie, anziani e altri soggetti in condizione di bi-	
	sogno;	
	9. Mediateche, biblioteche, centri di documentazione, atelier	
	e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, so-	
	cializzazione, consulenza personale per minori, giovani, fami-	

	glie, anziani e altri soggetti in condizione di bisogno;	
	10. Centri diurni, case protette, case di riposo, residenze	
	sanitarie assistite, interventi di assistenza domiciliare,	
	soggiorni sociali, assistiti e di vacanza, servizi di portie-	
	rato sociale e ogni altro servizio e intervento volto	
	all'assistenza e all'innalzamento della qualità della vita	
	delle persone anziane, disabili o in situazione di fragilità;	
	11. Progetti e servizi a favore di soggetti affetti da dipen-	
	denze di ogni tipo ed a favore dei loro familiari, quali ad	
	esempio gruppi di sostegno ai parenti o ai partner delle per-	
	sone con dipendenza, gruppi di Auto Mutuo Aiuto, servizi mul-	
	tidisciplinari integrati, comunità di recupero per persone con	
	dipendenza;	
	12. Attività e servizi socio-assistenziali e sanitari a favore	
	di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, attraverso	
	l'intervento di assistenti domiciliari, familiari, badanti,	
	infermieri, OSS, ASA rivolti a persone anziane, disabili, o in	
	situazione di fragilità e disagio;	
	13. Servizi specialistici rivolti a persone con disturbi	
	dell'apprendimento, de comportamento, dell'attenzione, per la	
	diagnosi, il potenziamento ed il trattamento;	
	14. Attività di inclusione sociale, scolastica, culturale, di	
	mediazione interculturale, sociale rivolte a persone migranti;	
	15. Attività di accompagnamento e sostegno delle persone con	
	ogni tipo di fragilità, quali ad esempio quelle attinenti a	

8 di 53

	zioni e nei limiti previsti dall' articolo 3 del presente Sta-	
	tuto nonché dalle norme, anche regolamentari, della Regione	
	Lombardia che si intendono qui recepite:	
	1. fornire servizi di supporto nel campo dei servizi sociali	
	ed educativi, ed in particolare: pulizie di strutture, gestio-	
	ne di lavanderie e servizi mensa, accompagnamento, servizi di	
	reception e tutto quanto possibile dalle leggi vigenti in ma-	
	teria per le cooperative sociali di tipo B;	
	2. gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per	
	la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti	
	sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, risto-	
	ranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi	
	polivalenti gestire e/o organizzare centri di laboratorio per-	
	manenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati	
	3. gestire attività commerciali sia fisse che ambulanti (nego-	
	zi, bar, edicole, snackbar, ristoranti ecc);	
	4. attività di comunicazione on line (progettazione e realiz-	
	zazione di portali e siti web, redazione di mailig list web,	
	attivazione di reti locali, ecc) e off line (progettazione e	
	redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali,	
	volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc). Tutte	
	le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio	
	e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di	
	centri di diffusione riviste, giornali e simili; inoltre, po-	

	trà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività	
	promozionali, convegni ed eventi in genere; è' esclusa l'atti-	
	vità di editoria riservata dalla legge in via esclusiva a so-	
	cietà con appositi requisiti di legge;	
	5. gestione di magazzini di ogni tipo, deposito e custodia	
	merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari	
	permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature	
	6. svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e di	
	piccola manutenzione	
	7. servizio di supporto amministrativo, di segreterie, di ser-	
	vizi di informazione e gestione di programmi informatici par-	
	ticolari;	
	8. Istituire e/o gestire laboratori artigianali, officine mec-	
	caniche e magazzini, attività di assemblaggio o manipolazione	
	e lavorazione di prodotti vari;	
	9. Svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fon-	
	do agricolo, la silvicoltura, la floricoltura, l'allevamento	
	del bestiame e le attività a queste connesse. Si considerano	
	connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto	
	prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo	
	o del bosco o dall'allevamento di animali. Potrà effettuare la	
	coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, trasformare i	
	prodotti agricoli anche al fine di ottenere prodotti erbori-	
	stici, fitoterapici, liquori, estratti in genere.	
	10. curare la formazione professionale e morale dei propri so-	

	ci e non;	
	11. provvedere al miglioramento economico e morale dei soci	
	nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i	
	principi e i metodi della cooperazione e della mutualità.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B)	
	- anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con	
	gestioni amministrative separate.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finan-	
	ziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comun-	
	que sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipu-	
	lare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi pa-	
	ritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;	
	c) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci istituendo una sezione di attività, discipli-	

	nata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, li-	
	mitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma;	
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integra-	
	tive;	
	e) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e	
	non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente	
	statuto.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in parti-	
	colare, le attività di natura finanziaria debbono essere svol-	
	te in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel	
	rispetto della normativa in tema di attività riservate ad i-	
	scritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia diretta-	

	mente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	SOCI	
	Art. 5. Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Nel caso siano attivate le attività previste dall'oggetto sociale proprie della cooperativa sociale di tipo b), soci e lavoratori della cooperativa devono essere per almeno il 30% (trenta per cento), soggetti svantaggiati così definiti ai sensi dell'articolo n°4 della legge n°381 dell'8 Marzo 1991.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione, a parere insindacabile dell'organo amministrativo, è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	

	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che presti-	
	no la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono i-	
	scritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero	
	non può comunque superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi	
	dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381. Possono	
	essere ammessi anche soci finanziatori e sovventori, sia per-	
	sone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla	
	Legge.	
	Art. 6. Modalità dell'ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domici-	
	lio, cittadinanza;	
	b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti, ivi compreso quello di cui al successivo art. 26, ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi socia-	
	li;	
	c) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che	
	non dovranno comunque mai essere inferiori al minimo stabilito	
	dall'atto costitutivo, ne superiori al limite massimo fissato	
	dalla Legge;	
	I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione del-	

	la effettiva attività svolta, della eventuale capacità profes-	
	sionale maturata nei settori di cui all'oggetto della coopera-	
	tiva, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instau-	
	rare in conformità con il presente statuto e con l'apposito	
	regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai	
	punti a), dovranno indicare:	
	1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, genera-	
	lità del legale rappresentante;	
	2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla	
	C.C.I.A.A.;	
	3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammis-	
	sione a socio;	
	4) certificato del Tribunale attestante che la società non è	
	sottoposta a procedure concorsuali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro ses-	
	santa giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i ter-	
	mini per il versamento del capitale sociale. La delibera di	
	ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R.	
	e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	

	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio	
	d'Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il Consiglio d'Amministrazione illustra nella relazione di bi-	
	lancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le mo-	
	dalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali	
	privilegi attribuiti.	
	Art. 7. Obblighi dei soci	
	I Soci Cooperatori dovranno:	
	a) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e	
	il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigen-	
	ze della cooperativa	
	b) sottoscrivere il numero minimo di azioni stabilito dall'As-	
	semblea ordinaria dei Soci su proposta del CdA	

	c) a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori, con le	
	modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;	
	f) all'osservanza dello Statuto Sociale, dei regolamenti in-	
	terni, del codice etico e delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	Annualmente - in sede di Assemblea per l'approvazione del Bi-	
	lancio Consuntivo - il Consiglio d'Amministrazione potrà pro-	
	porre di rivalutare il valore delle azioni nei limiti previsti	
	dalla normativa vigente.	
	art. 8. Divieti	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese, salvo specifica autorizzazione del Consiglio	
	d'Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	art. 9. Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro	
	delle adunanze e delle deliberazione dell'Assemblea e di otte-	
	nerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
	chieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	

	minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Con-	
	siglio d'Amministrazione e il libro delle deliberazioni del	
	Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto at-	
	traverso un rappresentante, eventualmente assistito da un pro-	
	fessionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la società.	
	art. 10. Soci speciali	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio	
	d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci spe-	
	ciali coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio	
	d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci spe-	
	ciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	

	cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio d'Amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. l'ammontare delle azioni che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, nei limiti e in coerenza	
	con quanto stabilito dai dispositivi di legge in materia.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel Consiglio d'Amministrazione della cooperativa.	

	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio	
	di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclu-	
	sione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	

	modalità previste dall'articolo 13.	
	RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decaden-	
	za, esclusione e per causa di morte.	
	Art. 11. Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio	
	cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subor-	
	dinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi	
	motivo;	
	c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire	
	nell'attività cooperativa, con un preavviso pari almeno a	
	quello previsto dal CCN applicato; il mancato preavviso darà	
	luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle	
	giornate di preavviso non effettuate.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	

44.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

art. 12. Decadenza (esclusione prevista in particolari casi)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

a) interdetti o inabilitati o falliti;

b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;

c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

e) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inability a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pen-

	sionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prose-	
	cuzione del rapporto sociale.	
	art. 13. Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti del socio cooperatore:	
	che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei	
	Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la Cooperativa;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o con-	
	traria agli interessi sociali;	
	che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo	
	1455 del C.C.;	
	che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per rea-	
	ti dolosi;	
	che abbia subito condanne che comportino l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici;	
	che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	

	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato	
	risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibili-	
	tà previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione	
	del Consiglio di amministrazione;	
	che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al-	
	la Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini	
	pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei	
	all'interesse della cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci.	
	art. 14. Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclu-	
	sione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sculsione, debbono essere comunicate ai soci destinatari me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto,	
	mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei pre-	
	cedenti articoli 3 e 6.	
	Contro la deliberazione di esclusione e di decadenza il socio,	

	entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le
	procedure arbitrali di cui all'articolo 45.
	art. 15. Liquidazione dei soci
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed
	eventualmente incrementato ai sensi dei successivi articoli 31
	e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge
	59/92; ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, previa richiesta scritta dell'interessato.
	art. 16. Morte del socio
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.
	art. 17. Modalità liquidazione
	I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-

	zione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovan-	
	ti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di	
	un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono	
	a favore del fondo di riserva.	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	art. 18. Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di	
	cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6	
	della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
	dizioni di trasferimento.	
	art. 19. Conferimenti dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale	
	sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per	

	il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei	
	sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammini-	
	strazione.	
	art. 20. Trasferimento azioni dei soci finanziatori	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicar-	
	ne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà	
	libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	

	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partici-	
	pa-zione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordina-	
	ri.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	art. 21. Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordi-	
	naria con la quale devono essere stabiliti l'importo comples-	
	sivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di	
	opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione	
	agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in con-	
	formità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ.	
	e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari	
	dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere	
	specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di	
	cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità	
	di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	

	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-	
	no un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché	
	di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.	
	Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti	
	ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di	
	emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può pre-	
	vedere la nomina da parte di tale categoria di un numero mag-	
	giore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un	
	terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	art. 22. Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 21.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	

	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziato-	
	ri l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a ri-	
	serva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra ca-	
	pitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscri-	
	zione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla	
	legge, la deliberazione di emissione delle azioni può esclude-	

	re la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo mag-	
	giore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.	
	2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente	
	al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad	
	esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	art. 23. Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Coopera-	
	tiva può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche	
	al portatore se interamente liberate, prive del diritto di vo-	
	to e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mini-	
	stero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.	

	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui all'alinea del presente artico-	
	lo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione de-	
	termina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le delibe-	
	razioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	art. 24. Assemblea speciale dei soci finanziatori	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-	
	sente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assem-	
	blea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-	

	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-	
	ti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni	
	del presente Statuto.	
	art. 25 - Altri strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debi-	
	to, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e	
	seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario	
	- le modalità di circolazione	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal precedente art. 24.	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Art. 26. Trattamento economico dei soci	
	Il trattamento economico corrisposto ai Soci Cooperatori du-	
	rante l'esercizio sociale avrà, come indice di riferimento,	

	quanto previsto dal contratto collettivo applicato ai sensi	
	del regolamento interno.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria dei soci, in ottemperanza	
	delle disposizioni della Legge n.142/2001.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno potrà inoltre definire:	
	- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di	
	avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità ri-	
	chiamate dalle leggi;	
	- le modalità per dare luogo alla costituzione di fondi azien-	
	dali di investimento da utilizzare per azioni di consolidamen-	
	to, salvaguardia e sviluppo della cooperativa e della occupa-	
	zione dei soci anche mediante la previsione di interventi di	
	modifica parziale e temporanea dei trattamenti retributivi e	
	normativi.	
	art. 27. Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	

sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristor-
no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-
zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni
del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-
mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,
in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-
to, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità
e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di
erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle
retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-
scun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante emissione di nuove azioni di capitale;

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai pre-
cedenti articoli

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28. Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,
ciascuna del valore di 25,00 euro;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di
euro 25,00;

	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 25,00 destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnolo-	
	gico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di euro 25,00 destinate alla realizzazione di programmi	
	pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	I soci finanziatori, i soci sovventori e i sottoscrittori di	
	azioni di partecipazione dovranno sottoscrivere almeno 20 a-	
	zioni o suoi multipli.	
	B. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	C. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;	
	D. dalla riserva straordinaria;	
	E. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori),	
	formate ai sensi dell'articolo 22;	
	F. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	

	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.
	art. 29. Versamento azioni
	Le azioni dei soci cooperatori potranno essere versate a rate
	e precisamente:
	a) almeno 20% all'atto della sottoscrizione;
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-
	ministrazione e comunque nel termine massimo di anni 1(uno).
	art. 30. Caratteristiche delle azioni cooperative
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
	volontari, né essere cedute. La società ha facoltà di non e-
	mettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.
	art. 31. Bilancio
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministra-
	zione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto in-
	ventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in se-
	de di relazione sulla gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-

	ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-	
	viste dal precedente articolo 27 e, successivamente sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92	
	n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione co-	
	operativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal pre-	
	sente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei Soci,	
	b) il Consiglio di Amministrazione,	

	c) il Presidente,	
	d) il Collegio dei Sindaci e Revisore Legale	
	art. 32. Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	art. 33. Modalità di convocazione	
	Il Consiglio d'Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 7 giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo	

	dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi prov-	
	veda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.	
	art. 34. Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-	
	le, anche il bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto	
	della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di	
	strumenti finanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso con	
	modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in	
	assemblea generale del numero di amministratori loro spettante	
	conformemente all'articolo 21 e alla relativa delibera di e-	
	missione;	
	c) determina la misura delle medaglie di presenza da corri-	
	spondere agli amministratori, per la loro attività collegiale,	
	e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie;	
	e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 27 del presente statuto;	
	g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei so-	
	ci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in	

	presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma	
	di mobilità;	
	h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	
	i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi,	
	ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano,	
	entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa;	
	3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del	
	presente statuto.	
	art. 35. Validità delle assemblee	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che stra-	
	ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e	

	delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo	
	scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà	
	la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei pre-	
	senti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	art. 36. Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione.	
	art. 37. Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni so-	
	cio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente	
	statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del pre-	
	sente Statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può es-	
	sere conferita più di 3 (tre) delega.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e	
	nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.	
	La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni co-	

	operative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno par-	
	tecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea,	
	senza diritto al voto.	
	art. 38. Verbali	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è pre-	
	sieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea	
	nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal nota-	
	io.	
	art. 39. Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee	
	separate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il ter-	
	mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-	
	blea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi	
	secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create	
	anche in zone prive delle strutture suddette, quando per nume-	

	ro dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno	
	per gli organi della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferio-	
	re a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si ri-	
	duca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di	
	amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più	
	vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-	
	nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee	
	separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano og-	
	getto dell'assemblea generale e nomina i delegati	
	all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti	
	da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale	
	deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle	
	minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art. 40. Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a quindici,	
	eletti dall'assemblea.	
	I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci	
	sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggio-	
	ranza degli amministratori deve essere comunque costituita da	

	soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica per tre	
	esercizi.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministra-	
	tori possono ricoprire incarichi negli organi di amministra-	
	zione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente	
	autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di am-	
	ministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto de-	
	liberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrato-	
	re.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente	
	statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affi-	
	data anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti	
	alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse	
	che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformi-	
	tà dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito	
	regolamento elettorale.	
	Il Consiglio elegge nel suo senso il Presidente ed uno o più	
	Vice Presidenti e adotta tutte le opportune deliberazioni in	
	ordine all'organogramma ed al funzionigramma operativi della	
	Cooperativa i dirigenti ed i quadri con specifici provvedimen-	
	ti di cui deve essere data formale comunicazione alla assem-	
	blea dei soci.	

	Il C.d.A. ha tutti i poteri attinenti la gestione della socie-	
	tà salvo quelli espressamente riservati all'assemblea.	
	Può attribuire, con apposita e dettagliata delibera, parte	
	delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, al di-	
	rettore generale, alla struttura tecnica di cui la cooperativa	
	è dotata.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente op-	
	pure, quando vi sia fatta domanda, da almeno due Consiglieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta di voti Nel caso di parità, prevale il	
	voto del Presidente.	
	Le votazioni sono normalmente palesi.	
	Art. 41. Elezione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di direzione	
	della Cooperativa ed omogenea espressione della base sociale	
	dei diversi settori, viene eletto dall'assemblea dei soci.	
	L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, po-	
	trà adottare il regolamento delle votazioni del Consiglio di	
	Amministrazione, potendo prevedere anche il voto di lista.	
	Al momento della elezione, la assemblea elegge una commissione	
	elettorale e di garanzia che provvede ad organizzare le opera-	
	zioni di voto e di scrutinio e che - alla fine- redige un ver-	
	bale asseverante la correttezza della procedura.	
	I candidati al Consiglio di Amministrazione sono ineleggibili	

	nella commissione elettorale e di garanzia.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	C.C.	
	Art. 42. Presidente	
	Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresen-	
	tanza e la firma sociale della società e compie tutti gli atti	
	inerenti tale funzione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte, al Vice Presi-	
	dente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura	
	ad impiegati della Società.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al Vice Presidente eletto dal CdA o al	
	Direttore Generale.	
	Art. 43. Direttore Generale	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un	
	Direttore Generale. Il Direttore generale ha la funzione di	
	dirigere la struttura aziendale, di sovrintendere al funziona-	
	mento della Organizzazione, di presidiare le politiche della	
	qualità, dello sviluppo e del controllo di gestione. In assen-	
	za del Presidente e del Vice Presidente, il DG può svolgere le	
	mansioni proprie di queste funzioni elettive, secondo le pre-	
	visioni del precedente art.42.	
	In funzione dell'assicurare continuità della gestione, la di-	

	rezione generale viene assegnata senza alcun termine di sca-	
	denza ma può essere revocata dal CdA rinnovato, al momento del	
	suo insediamento, con voto a maggioranza.	
	art. 44. Collegio sindacale e Revisore Legale	
	La cooperativa nomina il revisore Legale, che dovrà avere i	
	requisiti previsti dalla legge. Il funzionamento, i compiti ed	
	i poteri del revisore sono determinati dalla legge.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	

	tizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-	
	ri. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle con-	
	dizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,	
	c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli au-	
	siliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale, ove ammesso dalla legge, esercita anche	
	la revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis. In tal	
	caso i membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisi-	
	ti previsti dalla legge.	
	Art. 45. Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	

	bili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione	
	di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato-	
	rio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona richiesta,	
	dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale	
	secondo diritto).	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese	
	dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo	
	diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Si applica il disposto	
	dell'articolo 34 del presente statuto.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	art. 46. Scioglimento	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà	

	procedere alla nomina di uno o più liquidatori.	
	art. 47. Devoluzione patrimonio	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati	
	e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati	
	e non ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	art. 48. Regolamenti interni	
	Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Am-	
	ministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemble-	
	a.	
	art. 49. Clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche previste dal presente Statuto, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	F.TO MATTEO PINCIROLI	
	F.TO SARA MONDINI	

52 di 53

53 di 53